

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 344

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERSELLI, SIGNORELLI e MARTELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1994

Modifica dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
in materia di sanzioni per la violazione di norme sulla
pubblicità sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. - Riteniamo opportuno ripresentare ancora una volta questo disegno di legge in quanto ha in sé tutti gli elementi dell'attualità pur essendo stato affidato all'esame della Camera dei deputati già nella X legislatura. Il potere disciplinare degli ordini professionali verso gli iscritti sorge allorché vi sia infrazione a qualcuno dei doveri che legano l'iscritto all'ordine stesso (Cassazione, sezioni unite 14 marzo 1961, n. 579). La conseguente procedura avverrà secondo la legge istitutiva degli ordini, cioè con giudizio autonomo e secondo determinate regole.

Dunque, specificità dei comportamenti incriminabili e autonomia di giudizio sono i due aspetti imprescindibili di questo potere disciplinare.

La legge 5 febbraio 1992, n. 176, impone l'obbligo della autorizzazione del sindaco per il sanitario che intenda servirsi di pubblicità (targa all'esterno dell'edificio, elenco telefonico, ricettario) dopo che questa pubblicità (che è anche utile al pubblico) sia stata esaminata ed autorizzata dall'ordine. Doveri deontologici, quest'ultimo, la cui infrazione provocherà giustamente l'intervento dell'ordine; ma dovere civico, non deontologico, il primo, la cui infrazione dovrebbe provocare una mera sanzione amministrativa.

Ebbene, la legge suddetta, al suo articolo 3, costringe l'ordine a decretare la sospen-

sione dell'esercizio professionale, non solo, ma, stabilito questo aspetto qualitativo gravissimo, si spinge anche a stabilire la quantità (da due a sei mesi) della sanzione.

L'ordine, sradicato in tal modo dai suoi compiti istitutivi, si trasforma in un'arma per un'altra autorità.

La discordanza evidente tra la qualità del «reato» (omissione di richiesta al sindaco, infrazione che appartiene alla sfera burocratico-fiscale, ove è la semplice dimenticanza più che il dolo a rendere ragione) e la qualità della pena (disastrosa, perché fa perdere la clientela al medico), se dimostra una volta di più quanto tenace sia l'acredine politica verso la libera professione, non deve distrarre da una più grave considerazione: con questa legge si distolgono gli ordini dal loro compito istituzionale per trasformarli in passivi strumenti di un potere estraneo.

Di questo passo, quanti mesi di sospensione professionale per la infrazione ad un divieto di sosta?

Proponiamo perciò di modificare il suddetto articolo 3 nel senso di prevedere la sola sanzione amministrativa, con l'esclusione invece dell'assurda sospensione dell'esercizio della professione sanitaria. Ferma restando, ovviamente, la competenza degli ordini professionali per quanto riguarda i poteri disciplinari agli stessi spettanti.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Fatto salvo il potere disciplinare dei rispettivi ordini, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge».

